

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4816

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(BIANCO)

col Ministro della giustizia

(FASSINO)

col Ministro delle finanze

(DEL TURCO)

e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

(MATTIOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2000

—————

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	4
Disegno di legge.	»	5
Testo del Protocollo.	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 ottobre 1993 fu firmato l'Accordo di associazione tra le Comunità europee ed i dodici Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra. Tale Accordo è entrato in vigore il 1° febbraio 1995.

Il 1° gennaio 1995, con l'adesione alle Comunità europee della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, si è reso necessario un Protocollo di adattamento degli aspetti istituzionali (Consiglio di associazione, Commissione parlamentare mista e Comitato di associazione) dell'Accordo di associazione con la Repubblica di Slovacchia. Il Protocollo di

adeguamento è stato firmato a Bruxelles il 25 giugno 1999.

Con tale Protocollo viene concordato di adeguare gli aspetti istituzionali dell'Accordo di associazione, al fine di tener conto delle nuove adesioni. Esso diventa parte integrante dell'Accordo ed i tre nuovi Stati membri diventano Parti contraenti dello stesso, compresi gli allegati ed i protocolli che ne costituiscono parte integrante, le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale.

Dall'attuazione del presente Accordo non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, non si rende pertanto necessaria la redazione della Relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La ratifica legislativa del Protocollo di adeguamento in questione si è resa necessaria in base al disposto dell'articolo 80 della Costituzione, in quanto il Protocollo interviene sull'Accordo di associazione firmato a Bruxelles il 4 ottobre 1993 e ratificato ai sensi della legge 11 novembre 1994, n. 672.

Sul piano interno non sono necessari provvedimenti normativi di adeguamento alla legislazione interna, essendo sufficiente l'adozione della legge di autorizzazione alla ratifica. Non si rendono altresì necessari atti amministrativi per dare attuazione al Protocollo.

Per quanto riguarda l'aspetto comunitario dell'Atto, si sottolinea che, essendo stato adottato in sede comunitaria, per la sua entrata in vigore sul piano internazionale, necessita delle ratifiche da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PROTOCOLLO
DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI ISTITUZIONALI
DELL'ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LA REPUBBLICA SLOVACCA, DALL'ALTRA,
PER TENER CONTO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO DI SVEZIA
ALL'UNIONE EUROPEA

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

in prosieguo denominati "Stati membri", e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA.


in prosieguo denominate "la Comunità"

da una parte, e

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

dall'altra.

VISTO l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ed entrato in vigore il 1° febbraio 1992, in prosieguo denominato "l'accordo europeo".



CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono entrate a far parte dell'Unione europea il 1° gennaio 1995,

AVENDO DECISO di concordare gli adeguamenti degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia diventano Parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra.

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo europeo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché le dichiarazioni e gli scambi di lettere allegati all'atto finale, redatti in finlandese e in svedese, fanno fede come i testi originali. I testi delle versioni finlandese e svedese di detto accordo europeo sono allegati al presente protocollo.

ARTICOLO 3

Il presente protocollo, che costituisce parte integrante dell'accordo europeo, è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per l'esecuzione del presente protocollo.

ARTICOLO 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, ad opera delle Parti contraenti.

ARTICOLO 5

Il presente protocollo è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e slovacca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque giugno millenovecentonovantanove.

